

## **DELIBERA N. 259/24/CONS**

### **DEFINIZIONE DELL'ICONA PER ACCEDERE AI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* (di seguito *“Legge istitutiva”*);

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito *“direttiva sui servizi di media audiovisivi”*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”* (di seguito *“Tusma”*);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “*Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTO il Regolamento sulla libertà dei media – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (di seguito “*EMFA*”);

CONSIDERATO che con la delibera n. 294/23/CONS, l’Autorità ha approvato il *Regolamento* (di seguito “*Regolamento DTT*”) in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, riportato nell’Allegato A alla citata delibera, che disciplina le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali, al fine di preservare la disponibilità e l’accessibilità dei contenuti fruibili tramite la piattaforma digitale terrestre (DTT);

RILEVATO che il *Regolamento DTT* prevede, *inter alia*, che i canali DTT debbano essere accessibili tramite un riquadro o un’icona immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle *home page*, ossia nel primo livello di offerta all’utente,

dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale DTT e che l'immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull'icona debba essere identica su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente; al fine di definire le modalità attuative di tali previsioni, con il *Regolamento DTT* l'Autorità istituisce un Tavolo tecnico *ad hoc* (di seguito "*Tavolo tecnico*"), aperto alla partecipazione di produttori di dispositivi, gestori e sviluppatori di interfacce utente, fornitori di servizi di media, associazioni di fornitori di servizi di media ed altri soggetti interessati, e presieduto e coordinato dalla Direzione competente;

CONSIDERATO che il *Regolamento DTT* prevede altresì che, durante i lavori, il *Tavolo tecnico* definisca una o più proposte in merito agli argomenti trattati, su cui l'Autorità si esprime adottando delibera;

RILEVATO che i lavori del *Tavolo tecnico* sono stati avviati con la pubblicazione sul sito *web* istituzionale di un avviso con l'indicazione delle modalità di partecipazione e l'invito rivolto ai soggetti interessati ad inviare richiesta di adesione al *Tavolo tecnico* e una proposta preliminare in merito agli argomenti trattati;

RILEVATO che, al fine di consentire il completamento delle attività previste dal *Regolamento DTT*, i termini di conclusione dei lavori del *Tavolo tecnico*, inizialmente fissati in novanta giorni dall'avvio delle attività, sono stati prorogati di ulteriori sessanta giorni con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito *web* istituzionale;

VISTA la partecipazione al *Tavolo tecnico* di AIREs - Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l'*Information and Communication Technology* (nel seguito, anche Anitec-Assinform), Associazione Aeranti-Corallo (nel seguito, anche Aeranti-Corallo), Associazione Disabili Visivi APS-ETS (nel seguito, anche ADV), Associazione TV locali, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito, anche CRTV), Consultmedia, Discovery Italia S.r.l. (nel seguito, anche Discovery), Express Luck Europe Electric Kft. (nel seguito, anche Express Luck), Gruppo Industriale Vesit S.p.A. (nel seguito, anche Vesit), Kineton S.r.l. (nel seguito, anche Kineton), La7 S.p.A. (nel seguito, anche La7), LG Electronics Italia S.p.A. (nel seguito, anche LG), Panasonic Marketing Europe GMBH (nel seguito, anche Panasonic), Prima Tv S.p.A. (nel seguito, anche Prima Tv), Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A. (nel seguito, anche Rai), Reti Televisive Italiane S.p.A. (nel seguito, anche RTI), RTL 102.5 HIT RADIO S.r.l. (nel seguito, anche RTL), Samsung Electronics Italia S.p.A. (nel seguito, anche Samsung), Sky Italia S.r.l. (nel seguito, anche Sky), Sony Europe B.V. (nel seguito, anche Sony), Strong Italia S.r.l. (nel seguito, anche Strong), TIM S.p.A. (nel seguito, anche TIM), Tivù S.r.l. (nel seguito, anche Tivù), TP Vision Europe B.V. (nel seguito, anche TP Vision), Xiaomi Technology Italy S.r.l. (nel seguito, anche Xiaomi);

VISTI i contributi prodotti nel corso dei lavori del *Tavolo tecnico* da Anitec-Assinform, Aeranti-Corallo, ADV, Associazione TV locali, CRTV, Consultmedia, Discovery, LG, Panasonic, Rai, RTI, Samsung, Sky, Sony, TIM, TP Vision, Vesit, Xiaomi;

RILEVATO che, non essendo stata raggiunta un'unica posizione condivisa dai partecipanti su alcuni degli argomenti oggetto di discussione, il *Tavolo tecnico* ha definito un documento di posizionamento, riportato nell'Allegato C alla presente delibera, contenente, per alcuni temi, due o più proposte;

VISTO il documento di posizionamento, a cui hanno aderito Anitec-Assinform, Aeranti-Corallo, ADV, Associazione TV locali, CRTV, Discovery, Express Luck, Kineton, La7, LG, Panasonic, Prima Tv, Rai, RTI, RTL, Samsung, Sky, Sony, Strong, TIM, Tivù, TP Vision, Vesit, Xiaomi;

AVUTO RIGUARDO ai contributi prodotti e alle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti nel corso delle riunioni del *Tavolo tecnico*, in merito agli argomenti oggetto di discussione, che di seguito si sintetizzano:

#### *Considerazioni generali*

- Alcuni partecipanti [Anitec-Assinform, LG, Panasonic, Vesit] invitano l'Autorità a stabilire prescrizioni generali, in forma di linee guida o di criteri che i produttori possano seguire per adattare le proprie interfacce qualora quelle attuali fossero inadeguate.
- Un partecipante [CRTV] invita l'Autorità a prevedere una rivalutazione delle soluzioni tecniche adottate dai costruttori 12 mesi dopo la loro prima implementazione, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7 del *Regolamento DTT*.
- Un partecipante [CRTV] non concorda con l'utilizzo di forme algoritmiche nella procedura di posizionamento e ricerca dell'icona di accesso ai canali *broadcast*, in quanto l'impiego degli algoritmi di posizionamento e degli algoritmi di raccomandazione di servizi e contenuti – che già operano nelle interfacce dei dispositivi e che per definizione non garantiscono “*fairness*” – potrebbe determinare uno “scivolamento” dell'icona per l'accesso ai canali DTT in posizioni incompatibili con la preminenza del servizio. Inoltre, lo stesso partecipante ritiene che l'utilizzo di assistenti vocali per la ricerca dell'icona possa essere previsto in una logica di affiancamento e non di sostituzione rispetto alla immediata e chiara



visibilità nel posizionamento nella *home page* dei dispositivi interessati dall'applicazione della norma.

- Due partecipanti [Panasonic, Vesit] rilevano che i dispositivi non connettabili ad Internet con accesso immediato ai canali DTT, ordinati come previsto da LCN, già ottemperano alle disposizioni del *Regolamento DTT*.
- Tre partecipanti [Samsung, Sony, Xiaomi] auspicano l'adozione di soluzioni flessibili.
- Secondo un partecipante [Sky], il *Tavolo tecnico* dovrebbe adottare soluzioni flessibili, ferma l'agevole accessibilità ai canali digitali terrestri. Le proposte non strettamente attinenti alla definizione dell'immagine o della dicitura riportata sull'icona non dovrebbero essere prese in considerazione in quanto lo scopo del *Tavolo tecnico* non può che essere aderente alle finalità previste dal *Regolamento DTT*.
- Un partecipante [TIM] rileva che il *Regolamento DTT* prevede la possibilità che dal *Tavolo tecnico* possa emergere più di una soluzione.

#### *Valutazioni dell'Autorità*

- Circa l'opportunità di prevedere una rivalutazione delle soluzioni adottate per ottemperare alla presente delibera, ai fini anche di tener conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato e dell'esperienza derivante dall'attuazione della presente disciplina, l'Autorità considera opportuno rivedere la presente disciplina trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della presente delibera. Un periodo di tre anni consentirebbe, infatti, la compiuta implementazione delle previsioni disposte dalla presente delibera, da attuarsi dodici mesi dopo la pubblicazione della stessa come previsto nell'Allegato A, e di garantire, altresì, la certezza regolamentare per un intervallo di tempo sufficientemente lungo, soprattutto se confrontato con le comuni frequenze di aggiornamento delle interfacce utente.
- Sull'osservazione concernente i dispositivi non connettabili ad Internet, l'Autorità richiama quanto già previsto dal *Regolamento DTT*, al comma 3 dell'articolo 4, ossia “I canali della televisione digitale terrestre sono accessibili tramite un riquadro o icona immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle home page, ossia nel primo livello di offerta all'utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ad eccezione dei dispositivi destinati al solo uso tramite sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre, quindi non connettabili a Internet, non

dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare e che non presentano una home page di navigazione” (enfasi aggiunta).

- L’Autorità precisa, inoltre, che la presente delibera ha lo scopo di attuare le previsioni di cui all’art. 4 del *Regolamento DTT*, che, oltre a disporre che l’immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull’icona debba essere identica su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente, prevede altresì che i canali DTT siano “[...] accessibili tramite un riquadro o icona immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle home page [...]” (enfasi aggiunta). In ragione di ciò, con la presente delibera l’Autorità individua le previsioni minime necessarie a far sì che – nel rispetto del principio di proporzionalità della regolamentazione – le previsioni sopra citate, ossia l’immediata e chiara visibilità, nonché l’identità dell’immagine o della dicitura riportata sull’icona o sul riquadro, siano correttamente attuate.

#### *Funzionalità dell’icona o del riquadro*

- Un partecipante [Anitec-Assinform] condivide la proposta di prevedere che l’icona consenta l’accesso ai canali distribuiti sia su piattaforma terrestre, sia su piattaforma satellitare. Le interfacce generalmente adottate sui dispositivi prevedono da tempo l’accesso all’offerta dei canali digitali terrestri e satellitari attraverso un unico punto di ingresso dell’interfaccia utente (tipicamente un’icona). Tale configurazione è ampiamente riconosciuta e consolidata nelle abitudini degli utilizzatori e facilita in particolare gli utenti che, per indisponibilità di copertura del servizio televisivo digitale terrestre o per propria scelta, utilizzano questa funzionalità per fruire con comodità e immediatezza dei contenuti televisivi *broadcast*. L’utilizzo dell’icona per l’accesso ai soli canali della televisione digitale terrestre, o l’inclusione solo di una parte dei servizi disponibili gratuitamente sulla piattaforma satellitare, significherebbe introdurre una maggiore complessità sia per gli utenti, sia per i produttori di dispositivi, i quali dovrebbero modificare le proprie interfacce utente per inserire una icona diversa dedicata al solo accesso ai servizi satellitari.
- Per limitare l’impatto sui gestori delle interfacce e sui produttori degli apparati di ricezione, un partecipante [CRTV] ritiene che l’icona possa consentire di accedere non solo alla piattaforma digitale terrestre ma anche a quella satellitare – quindi, agli ambienti *broadcast* – in base alla configurazione degli utenti finali e all’ultimo utilizzo delle sorgenti *broadcast* digitale terrestre o satellitare. Tenuto conto che le attuali implementazioni prevedono già, infatti, una icona che permette l’accesso ai canali in *broadcast* – digitale terrestre e satellitare –, il medesimo partecipante rileva che in questo modo si eviterebbe l’introduzione di una ulteriore funzionalità



*ad hoc* per il sistema italiano, limitando la richiesta ad un semplice *rebranding* di una funzionalità già esistente.

- Un partecipante [Rai] evidenzia che la fruizione delle piattaforme satellitari non è trascurabile; in alcuni casi la piattaforma satellitare potrebbe contribuire a raggiungere aree del Paese non coperte – totalmente o parzialmente – dal digitale terrestre e in generale scarsamente dotate di infrastrutture per l'accesso ai servizi in *streaming* (quindi il *broadcasting* satellitare rappresenta l'unica modalità di visualizzazione dei contenuti televisivi). Lo stesso partecipante rileva, inoltre, che la stragrande maggioranza dei ricevitori multipiattaforma in commercio è dotata anche di sintonizzatore satellitare e che solitamente già esiste una funzione in grado di riportare l'utente dall'ambiente *smart* all'ultimo servizio *broadcast* sintonizzato, sia esso su digitale terrestre o su digitale satellitare. Si tratterebbe, in sostanza, di operare un mero *rebranding* di questa funzionalità associandole l'icona oggetto della discussione del *Tavolo tecnico*, con riduzione dell'aggravio di onere implementativo anche per i produttori (che non dovrebbero separare la funzionalità di accesso al digitale terrestre da quella di accesso al satellite).
- Due partecipanti [CRTV, Rai] ritengono che, anche nel caso di dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento idonei alla ricezione del segnale digitale terrestre, l'icona debba riportare l'utente sui canali *broadcast* e non possa essere utilizzata per funzioni aggiuntive quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'inserimento nella lista canali di servizi lineari distribuiti via IP: il complesso delle attività del *Tavolo tecnico* è infatti finalizzato a restituire all'offerta tradizionale via *broadcast* la rilevanza che merita, anche alla luce dei dati di ascolto più recenti che attribuiscono oltre l'80% del tempo di visione realizzato sulle TV nelle prime case alla televisione in *broadcast*.
- Secondo due partecipanti [Samsung, TP Vision], l'icona DTT dovrebbe consentire di accedere non solo alle piattaforme digitali terrestri ma anche a quelle satellitari in base alla configurazione degli utenti finali e all'ultimo utilizzo.
- Un partecipante [Sky] ritiene che prevedere che l'icona possa consentire l'accesso a canali sia su digitale terrestre, sia su satellite, non sarebbe conforme a quanto previsto dalla delibera n. 294/23/CONS e comporterebbe una sovrapposizione con la regolamentazione dei servizi di interesse generale che dà accesso a servizi indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione.
- Nel caso di sintonizzatori distribuiti nell'ambito di offerte a pagamento caratterizzate da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media e che consentono la



fruizione di contenuti trasmessi principalmente via Internet, un partecipante [TIM] invita l'Autorità a lasciare ai gestori delle interfacce utente la facoltà di utilizzare la medesima voce del *top level menu* per consentire l'accesso, già noto ai clienti, al palinsesto dei canali lineari sia DTT (con il medesimo ordinamento LCN) che IP, che satellitare (ove presente il relativo *tuner*), considerato che lo stesso partecipante offre ai propri clienti la scelta di fruire di canali lineari su IP con funzionalità aggiuntive che non sono disponibili con l'accesso a quegli stessi canali tramite il DTT.

*Valutazioni dell'Autorità circa la funzionalità dell'icona o del riquadro*

- In considerazione dell'accordo raggiunto da quasi tutti i partecipanti al *Tavolo tecnico* circa le funzionalità dell'icona o del riquadro e della necessità di tener conto del principio di proporzionalità della regolamentazione nel formulare la presente disciplina in modo da non imporre previsioni non proporzionate in capo ai produttori di dispositivi e ai gestori delle interfacce utente, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la proposta del *Tavolo tecnico* e prevedere che l'icona o il riquadro possano consentire l'accesso, oltre ai canali DTT così come previsto dal *Regolamento DTT*, anche, laddove presente il sintonizzatore satellitare e a discrezione del produttore del dispositivo e del gestore dell'interfaccia utente, ai canali DTT trasmessi gratuitamente su piattaforma satellitare.
- Inoltre, al fine di tener conto, da un lato, della necessità di dare adeguata visibilità ai canali DTT – così come previsto dal *Tusma* e dal *Regolamento DTT* – e, dall'altro, dell'opportunità di consentire, sulle interfacce dei dispositivi offerti in *bundle*, di valorizzare i contenuti per i quali gli utenti versano un corrispettivo, l'Autorità ritiene di accogliere anche la proposta di alcuni partecipanti di includere una previsione *ad hoc* per i dispositivi forniti in *bundle* con offerte audiovisive a pagamento.
- Fermo restando quanto sopra, l'Autorità ribadisce quanto previsto dal *Regolamento DTT*, ossia che quando l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre, tramite sintonizzatore, avviene nell'ambito di offerte a pagamento caratterizzate da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media e destinate alla fruizione di contenuti trasmessi principalmente tramite sistemi satellitari o via Internet, i gestori delle interfacce utente e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni ai canali della televisione digitale terrestre conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica stabiliti dall'Autorità con il regolamento allegato alla delibera n.



116/21/CONS, ossia utilizzando lo stesso ordinamento dei canali, ma non necessariamente gli stessi archi di numerazione previsti dai piani.

*Posizionamento dell'icona o del riquadro*

- Secondo un partecipante [Aeranti-Corallo], l'icona deve essere sempre visibile nella stessa posizione a prescindere dalla navigazione dell'utente (icona fissa) e al momento dell'attivazione dei dispositivi, il relativo cursore si deve posizionare di *default* su di essa.
- Tre partecipanti [Anitec-Assinform, Panasonic, Vesit] non ritengono accettabili le proposte che prevedono l'inamovibilità dell'icona di accesso nei menu dinamici ("icona fissa" a prescindere dalla navigazione dell'utente) in quanto eccessive rispetto ai requisiti previsti dal *Regolamento DTT*.
- A parere di un partecipante [Anitec-Assinform], il principio della chiara e immediata visibilità dell'icona indicato dall'Autorità non dovrebbe essere vincolato a rigide prescrizioni regolamentari di natura tecnica e ciascun fornitore di dispositivi e di interfacce dovrebbe poter essere libero di assicurare il pieno rispetto di tale principio sotto la propria responsabilità e secondo le modalità ritenute più adeguate, tenendo conto dei differenti vincoli tecnici, industriali e di mercato di ciascun fornitore, del valore della diversificazione dell'offerta verso gli utenti, della natura internazionale della filiera produttiva e dei principi generali di tutela e di sviluppo del mercato unico europeo.
- Secondo un partecipante [Associazione TV locali], l'icona deve essere "in *focus*" quando l'utente entra in *home page*. La posizione in *home page* è determinata dai passi necessari fatti col cursore per selezionare il servizio/applicazione e l'immediata e chiara visibilità richiede una icona "in *focus*", cioè immediatamente selezionabile per l'utente.
- Due partecipanti [Consultmedia, Discovery] ritengono che l'icona debba essere in prima posizione nella sequenza delle icone (*rail*) presenti nella *home page*, in posizione fissa, in modo tale da non scomparire in caso di scorrimento delle altre icone, e in *focus*, cioè immediatamente selezionabile.
- Un partecipante [CRTV] ritiene opportuno ampliare le possibili alternative di posizionamento dell'icona o del riquadro, rispetto alle richieste avanzate all'avvio del *Tavolo Tecnico*, al fine di cercare di minimizzare l'impatto delle modifiche sulle attuali implementazioni e per garantire ampia autonomia ai gestori delle interfacce. La formulazione proposta nel documento di posizionamento del *Tavolo tecnico*,



allo stesso tempo, è in linea con lo spirito del *Regolamento DTT*, il quale all'art. 4, comma 3, dispone che l'icona o riquadro sia “*immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle home page, ossia nel primo livello di offerta all'utente*”. Lo stesso partecipante rileva che l'immediatezza in una *home page* non può che essere misurata con il numero di *step* richiesti all'utente per raggiungere con il cursore l'icona e selezionarla (freccia a destra/sinistra, freccia in alto/basso) e che la soluzione che garantisce la massima libertà di organizzare graficamente le *home page* è quella che, a prescindere dalla posizione, ne permette l'immediata selezione (icona “*in focus*”). Nel caso in cui l'icona o il riquadro non fosse in *focus* e non fosse posizionata in prima posizione nel *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT, il medesimo partecipante ritiene che la sua dimensione dovrebbe essere pari a quella delle icone o dei riquadri più grandi presenti nella prima finestra della *home page*. Questa disposizione si applicherebbe anche nel caso di dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento idonei alla ricezione del segnale DTT, in quanto la configurazione delle interfacce di tali dispositivi non differisce rispetto a quelle degli altri ricevitori in misura tale da prevedere una disposizione normativa *ad hoc*.

- Un partecipante [LG] rileva criticità sotto il profilo dell'effettiva realizzabilità di un'icona fissa, sia in termini di costi che di benefici, posto che si renderebbe necessario un intervento su risorse *hardware* e *software* di sistema. Al contempo, è doveroso considerare che l'utente finale ha la facoltà di definire liberamente il posizionamento delle icone. Pertanto, lo stesso partecipante ritiene opportuno enfatizzare che l'icona dovrebbe limitarsi ad essere immediatamente e chiaramente visibile al pari delle altre icone presenti all'interno della *home page* del dispositivo.
- Tenuto conto delle difficoltà implementative da parte dei produttori di ricevitori di garantire fissità all'icona nello scorrimento delle schermate da parte degli utenti, un partecipante [Rai] ritiene che la soluzione in grado di garantire la massima libertà di organizzare graficamente le *home page* è quella che, a prescindere dalla posizione, ne permette l'immediata selezione, ossia il posizionamento in *focus*; in via subottimale, si potrebbe inserire l'icona al primo posto del *rail* contenente le *app* dei principali servizi di *streaming* OTT o prevedere la raggiungibilità dell'icona tramite un solo spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o destra oppure uno spostamento in alto o in basso). Le formulazioni sopra riportate sono in linea con lo spirito del *Regolamento DTT*, il quale all'art. 4, comma 3, dispone che l'icona o riquadro sia “*immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle home page, ossia nel primo livello di offerta all'utente*”. Infine, il medesimo partecipante evidenzia che è necessario che l'icona non sia rimovibile in senso definitivo (cioè, non “cancellabile”), né nascondibile.



- Secondo un partecipante [RTI], occorre tener conto del numero di passaggi che l'utente deve compiere con il cursore del telecomando per raggiungere il servizio richiesto; è fondamentale che l'icona sia in *focus*, poiché solo in questo modo risulterà immediatamente selezionabile e quindi accessibile.
- Un partecipante [Samsung] ritiene che l'icona che rimanda al digitale terrestre possa essere posizionata dietro le altre *app* OTT e che un posizionamento fisso dell'icona vada oltre le richieste del *Regolamento DTT* rendendo l'esecuzione troppo onerosa.
- A parere di un partecipante [Sky], il posizionamento dell'icona non dovrebbe essere oggetto del *Tavolo tecnico*, né, di conseguenza, essere disciplinato nell'emanando regolamento, fermo naturalmente quanto già previsto sul punto dalla delibera n. 294/23/CONS. Le finalità previste dalla delibera verrebbero ampiamente raggiunte prevedendo che l'icona DTT sia accessibile dall'*home page* e, in fase di primo utilizzo, collocata almeno tra le prime cinque posizioni del *rail* dedicato alle *app*, ferma la possibilità per il produttore del dispositivo/gestore dell'interfaccia di prevedere che l'utente, ad ogni successivo accesso, visualizzi le *app* nell'ordine del loro utilizzo (i.e. la prima *app* del *rail* sarà quella da ultimo utilizzata). Lo stesso partecipante invita l'Autorità a prevedere, pur nel rispetto del criterio della presenza dell'icona DTT in *home page*, criteri di maggiore flessibilità per i *device* forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento, posto che l'organizzazione delle interfacce di tali dispositivi è naturalmente pensata per rispondere all'esigenza di offrire e, dunque, valorizzare i contenuti per i quali gli utenti versano un corrispettivo. Secondo il medesimo partecipante, la previsione di un obbligo, sebbene alternativo, di avere l'icona DTT in *focus* va ben oltre a quanto previsto sia dalla delibera n. 294/23/CONS, sia dall'art. 29, comma 7, del *Tusma*. Inoltre, dovrebbe essere adeguatamente valorizzato anche il comando vocale, trattandosi di uno strumento che consente agli utenti di accedere ai canali del digitale terrestre in modo agevole (anche per gli utenti ipovedenti) e immediato.
- Un partecipante [Sony] ritiene non attuabile la previsione di una posizione fissa – a prescindere dalla navigazione dell'utente –, per diversi motivi: *i*) la relativa implementazione sarebbe complessa e onerosa e andrebbe a modificare l'attuale configurazione, comune a tutto il mercato europeo, senza offrire sostanziali benefici agli utenti; *ii*) richiederebbe una *home page* a più livelli, aumentando la complessità di navigazione e riducendo l'usabilità; *iii*) l'utente perderebbe la facoltà di personalizzazione della *home page* e sarebbe forzato a rifare le stesse operazioni di navigazione.



- Secondo un partecipante [TIM], una posizione fissa dell'icona sarebbe una soluzione tecnicamente complessa e onerosa e che si focalizza unicamente sul DTT; una soluzione fattibile sarebbe utilizzare una voce del *top level menu* in *home page* per puntare alla televisione lineare. Lo stesso soggetto evidenzia l'importanza di garantire la piena libertà editoriale, tanto più che il posizionamento dell'icona non è oggetto di regolamentazione, e ritiene conforme alle disposizioni del *Regolamento DTT* fare riferimento allo strumento del "riquadro" nel *top level menu*, in alternativa all'icona (termini di "riquadro" e di "icona" sono elementi distinti e tra loro alternativi), perché tale soluzione consentirebbe di evitare l'adozione di soluzioni onerose che, peraltro, potrebbero non consentire di adempiere in pieno alla norma. Intervenire sulle icone del *rail* potrebbe determinare il sovrapporsi con gli adempimenti previsti dal c.d. "Regolamento Quote" a carico dei fornitori dei servizi media audiovisivi, che devono garantire la *prominence* delle opere europee dandone adeguata "visibilità" tramite la loro messa in evidenza sulla base delle stesse modalità utilizzate per le altre opere (ad esempio, le locandine). Il medesimo soggetto ritiene, inoltre, che il riquadro per l'accesso ai canali DTT presente nella prima finestra dell'*home page*, ossia nel primo livello di offerta all'utente dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, debba essere in posizione fissa e chiaramente visibile.
- Un partecipante [TP Vision] ritiene che l'icona debba essere posizionata nella barra di avvio prima di altri servizi OTT, non in posizione fissa.
- Riguardo alla collocazione dell'icona in prima posizione, un partecipante [Vesit] rileva come i contratti stipulati a livello europeo con i proprietari delle applicazioni prevedano vincoli sul posizionamento delle applicazioni nella *home page*; quindi, risulta difficile, solo per il profilo italiano, spostare queste applicazioni in altre posizioni. Secondo lo stesso soggetto, sarebbe invece possibile mettere l'icona con i canali DTT ben visibile nella prima fila della *home page*, anche se non in prima posizione.
- Un partecipante [Xiaomi] ritiene che la posizione "fissa" dell'icona non sia tecnicamente realizzabile e che una previsione in tal senso andrebbe ben oltre quanto previsto dal *Regolamento DTT*, costituendo un onere sproporzionato per i produttori e un nuovo requisito tecnico non realizzabile nei tempi previsti, ma soprattutto non realizzabile in autonomia dal produttore. Secondo il medesimo soggetto, occorrerebbe, infatti, un cambio radicale del sistema operativo di base che è generalmente fornito da terze parti. Il posizionamento dell'icona all'inizio del *rail* soddisfa pienamente il criterio della "*prominence*" (sarà facilmente visibile e raggiungibile per l'utente ad ogni passaggio in *homepage*).

### *Valutazioni dell'Autorità circa il posizionamento dell'icona o del riquadro*

- Tenuto conto che, per quanto concerne il posizionamento dell'icona o del riquadro, i partecipanti hanno proposto tre soluzioni differenti, così come riportate nell'Allegato C alla presente delibera, l'Autorità ritiene opportuno innanzitutto ribadire quanto previsto dal *Regolamento DTT*, ossia che l'icona o il riquadro deve essere immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle *home page*, ossia nel primo livello di offerta all'utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre. In aggiunta, al fine di declinare la previsione circa l'immediata e chiara visibilità dell'icona o del riquadro, alla luce delle osservazioni dei partecipanti sopra sintetizzate e delle tre proposte riportate nel documento di posizionamento, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i produttori di dispositivi e i gestori dell'interfaccia utente adottino una delle seguenti soluzioni, ossia che l'icona o il riquadro sia: *i*) preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure *ii*) inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT, oppure *iii*) selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*. L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno precisare che le previsioni sopra indicate, pur non consentendo all'utente di eliminare l'icona o il riquadro, non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia (come previsto dall'*EMFA*) e, quindi, di modificare la posizione delle *app* in accordo alle proprie preferenze. La posizione dell'icona e del riquadro, così come sopra definita, non può essere modificata dal produttore del dispositivo o dal gestore dell'interfaccia, ricorrendo ad esempio all'uso di algoritmi, a meno di una scelta esplicita da parte dell'utente.

### *Dimensioni dell'icona o del riquadro*

- Secondo un partecipante [ADV], l'icona deve essere caratterizzata da un perimetro di almeno 2px di spessore.
- Un partecipante [Aeranti-Corallo] ritiene che l'icona debba avere dimensioni non inferiori rispetto a quelle di tutte le altre icone e di tutti gli altri riquadri.
- Secondo quattro partecipanti [Associazione TV locali, CRTV, Rai, RTI], l'icona deve essere delle stesse dimensioni, senza fissarne il valore, di quelle presenti nel *rail* dove viene collocata l'icona stessa. Nel caso in cui l'icona o il riquadro non fosse in *focus* e non fosse posizionata in prima posizione nel *rail* contenente le icone



delle applicazioni OTT, la sua dimensione dovrebbe essere pari a quella delle icone o riquadri più grandi presenti nella prima finestra della *home page*. Questa disposizione si applicherebbe anche nel caso di dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento idonei alla ricezione del segnale DTT. La configurazione delle interfacce dei dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento non differisce rispetto a quelle degli altri ricevitori in misura tale da prevedere una disposizione normativa *ad hoc*.

- Un partecipante [Consultmedia] ritiene che l'icona debba avere dimensione analoga a quelle delle icone caratterizzanti gli altri contenuti posti in rilievo dal produttore dell'apparato.
- Un partecipante [Discovery] ritiene che l'icona debba essere di dimensioni non inferiori a quelle di tutte le altre icone e/o le altre locandine promozionali presenti sulla *home page*, incluse quelle collocate nel *rail*.
- A parere di due partecipanti [Samsung, TP Vision], l'icona deve avere le stesse dimensioni delle altre *app*.
- Due partecipanti [Sony, Xiaomi] ritengono che le dimensioni dell'icona debbano essere confrontabili (non inferiori) con quelle delle altre icone presenti in *home page*.
- Secondo un partecipante [TIM], l'icona deve avere le stesse dimensioni delle icone nel *rail* di appartenenza.
- Secondo due partecipanti [Anitec-Assinform, Panasonic], le proposte che prevedono dimensioni fisse per l'icona non sono accettabili in quanto eccessive rispetto ai requisiti previsti dal *Regolamento DTT*.
- Fermo restando che la definizione di disposizioni circa le dimensioni o il posizionamento specifico dell'icona sulla *home page* dei dispositivi deve essere esclusa dall'ambito di intervento del *Tavolo tecnico*, un partecipante [Anitec-Assinform] ritiene che la presenza dell'icona di accesso tra gli elementi visibili preimpostati sulla *home page* assicuri la piena rispondenza al requisito indicato dalla delibera n. 294/23/CONS.
- Un partecipante [LG] ritiene che debba essere lasciata ai produttori la libertà di decidere autonomamente le dimensioni dell'icona anche perché: *i)* il *design* delle *home page* è diverso per ogni produttore, *ii)* va garantita la libertà di progettazione,





iii) le attuali icone webOS della TV LG non presentano un perimetro (a meno che l'icona non sia nera).

- Due partecipanti [Sky, TIM] ritengono che debba essere lasciata al produttore del dispositivo o gestore dell'interfaccia la facoltà di scegliere, anche in funzione delle peculiarità di ciascun *device*/interfaccia, le caratteristiche grafiche dell'icona (quali ad es., la dimensione, i caratteri e i colori della dicitura).
- Un partecipante [Sky] condivide la proposta formulata a maggioranza dagli operatori presenti al *Tavolo tecnico* di garantire dimensioni analoghe e comunque non inferiori a quelle delle altre icone delle *app* presenti in *home page*.
- Secondo un partecipante [Sony], deve essere lasciata ai produttori/sviluppatori la libertà di scegliere le dimensioni dell'icona.
- A parere di un partecipante [TIM], bisogna precisare che per i dispositivi forniti in *bundle* con servizi di media audiovisivi a richiesta a pagamento, il riquadro di accesso ai canali lineari posizionato nel *top level menu* presente nella *home page* del servizio è di dimensioni non inferiori degli altri riquadri (o “*tab*”).

#### *Valutazioni dell'Autorità circa le dimensioni dell'icona o del riquadro*

- In considerazione dell'accordo raggiunto da tutti i partecipanti al *Tavolo tecnico* circa l'opportunità di prevedere che le dimensioni dell'icona o del riquadro siano non inferiori a quelle delle altre icone o riquadri, seppur con formulazioni differenti proposte dai partecipanti, l'Autorità ritiene di accogliere la proposta del *Tavolo tecnico* e di prevedere che l'icona o il riquadro sia di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri nella porzione di schermo in cui è posizionata/o. A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora l'icona fosse inserita nel *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT, la stessa deve avere dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone nel medesimo *rail*; parimenti, qualora il riquadro fosse inserito nel *top level menu*, lo stesso deve avere dimensioni non inferiori a quelle degli altri riquadri presenti nel *top level menu*.

#### *Dicitura dell'icona o del riquadro*

- Un partecipante [Aeranti-Corallo] propone la dicitura “TV” o “1cn TV”.
- Un partecipante [Consultmedia] propone la dicitura “Tv Digitale Terrestre” o, in subordine, “Tv in diretta” o “Live Tv”.

- Due partecipanti [CRTV, Rai] propongono la dicitura “Canali TV”/“TV” e precisano che la proposta iconografica avanzata da un partecipante [Rai] – intesa come combinato disposto di icona e denominazione – nasce da una accurata ricerca che, a partire dalla configurazione della sostanziale totalità delle interfacce grafiche, ha coniugato caratteristiche di riconoscibilità e visibilità ad aspetti di accessibilità, traguardando la declinazione del logo non soltanto tenendo conto delle specificità dei portali dei *gatekeeper*, ma anche di eventuali usi addizionali (ad esempio, stampa su materiali monocromatici). La denominazione “Canali Tv” è stata individuata attraverso un *test*, rappresentativo per fascia d’età e condizione socio-economica. L’analisi è stata effettuata per capire quale termine tra “Canali TV”, “Dirette TV” e “In diretta TV” gli utenti associano e preferiscono per accedere alla televisione tradizionale *broadcast*. Per quanto riguarda, invece, il termine “TV”, da *test* realizzati in precedenza è risultato che tale espressione è associata principalmente al mezzo utilizzato per la fruizione di prodotti/servizi e non per definire questi ultimi. I medesimi partecipanti rimarcano come, nel prolungato confronto fra le parti, nessun altro soggetto abbia presentato una proposta concreta e metodologicamente strutturata per agevolare la discussione e indirizzarla verso un esito largamente condiviso.
- Un partecipante [Discovery] propone la dicitura “TV – canali in diretta” – o in un’ottica di semplificazione una formulazione più breve, come “Diretta” o “Digitale Terrestre”.
- Un partecipante [LG] propone la dicitura “TV” o comunque un logo il più semplice possibile e senza un testo esteso.
- Un partecipante [Panasonic] evidenzia che, se un’icona dedicata alla TV *live* (logo senza testo) è già presente sui dispositivi TV, non serve avere un testo fisso all’interno dell’icona; solo come seconda opzione, se è obbligatorio scegliere una dicitura per l’icona, questa deve assolutamente essere la più corta possibile per motivi di spazio, propendendo, quindi, per la dicitura “TV”.
- Un partecipante [Samsung] propone la dicitura “TV in diretta” e, nel caso si decida diversamente, invita a considerare la possibilità di abbreviarla per tener conto dello spazio disponibile.
- Secondo un partecipante [Sky], si dovrebbe utilizzare una terminologia di uso comune, quale, ad esempio, “digitale terrestre” o tuttalpiù “TV digitale terrestre”; identificare con il termine “TV” (così come analoghe formulazioni, quali “TV in diretta” o “canali TV”) solo il digitale terrestre sarebbe fuorviante (anche una



trasmissione satellitare è TV). Se tuttavia l’Autorità ritenesse meritevole di accoglimento la proposta di denominare l’icona “TV”, lo stesso soggetto ritiene che debba comunque essere consentito sui dispositivi in *bundle* con offerte televisive a pagamento di scegliere – per identificare l’icona di accesso ai canali DTT – un’immagine evocativa.

- Un partecipante [TIM] propone la dicitura “TV”, senza limitare al DTT, di facile comprensione per tutta la clientela rispetto ad altri acronimi più tecnici. Il medesimo partecipante ritiene che debba essere specificato che nel caso di fornitori di servizi di media audiovisivi che consentono l’accesso ai canali lineari tramite riquadro del *top level menu* è tecnicamente impossibile realizzare un’icona a quel livello; pertanto, si potrà prevedere unicamente l’inserimento di una dicitura, che rispetto alla proposta di “Canali TV”, si propone come “TV” trattandosi di una dicitura già in uso, di facile comprensione per tutta la clientela e che eviterebbe uno stravolgimento dell’impostazione editoriale con il rischio di dover eliminare riquadri esistenti a causa della riduzione degli spazi disponibili nel *top level menu*.
- Un partecipante [Xiaomi] ritiene utile optare per le proposte che non prevedono parole in italiano; l’uso di parole di linguaggio comune e di facile comprensione, come “TV” o “Live TV” consentirebbe di implementare l’icona anche in tutti gli altri paesi europei.

#### *Logo dell’icona o del riquadro*

- Due partecipanti [CRTV, Rai] avanzano la seguente proposta per l’icona o il riquadro:



Inoltre, gli stessi partecipanti precisano che nel caso in cui l’icona dia accesso ai soli canali trasmessi su piattaforma digitale terrestre, alla dicitura “TV” si aggiunge l’apice “DTT”; tale proposta si applica anche ai dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento che presentano l’accesso ai soli canali su piattaforma digitale terrestre. Per le caratteristiche grafiche di dettaglio, i medesimi partecipanti fanno riferimento al contributo della Rai inviato all’Autorità.

- Un partecipante [LG] propone il seguente logo



- Un partecipante [Panasonic] propone il seguente logo



- Un partecipante [Sky] propone il seguente logo



*Caratteristiche grafiche dell'icona o del riquadro*

- Secondo un partecipante [ADV], dovrebbe essere utilizzato un *font* che crei un rapporto di contrasto cromatico di almeno 3:1 tra il testo e lo sfondo.
- Tre partecipanti [Anitec-Assinform, Panasonic, Vesit] ritengono che l'adozione di prescrizioni eccessivamente dettagliate sull'aspetto dell'icona (quali grafiche specifiche, forme, dimensioni) porrebbe ulteriori ostacoli attuativi e nuovi oneri sull'industria, senza peraltro aumentare l'efficacia della misura.
- Ai fini dell'identificazione dell'icona da parte degli utenti, un partecipante [Anitec-Assinform] ritiene sufficiente la definizione della sola dicitura. Qualora l'Autorità intenda introdurre disposizioni sull'aspetto grafico alternative alla dicitura, lo stesso soggetto propone di limitarne l'ambito fornendo indicazioni sull'elemento da rappresentare (verosimilmente un apparecchio televisivo) senza prescrizioni vincolanti su specifici dettagli grafici. Infatti, l'adozione di una grafica dettagliata: *i)* in assenza di un'indicazione univoca adottata su base europea, rappresenterebbe una personalizzazione nazionale di difficile integrazione sulle interfacce utente che, come noto, sono uniformemente adottate nei diversi Paesi dell'Unione; *ii)* non inciderebbe sulla raggiungibilità dell'icona o sulla riconoscibilità della funzione ad essa collegata, ma riguarderebbe più la sfera della comunicazione, aspetto non specificamente indirizzato dal *Regolamento DTT*; *iii)* potrebbe alterare la riconoscibilità della funzione per gli utenti già abituati alla grafica attualmente in uso sulle interfacce dei dispositivi.



- Secondo cinque partecipanti [Associazione TV locali, CRTV, Discovery, Rai, RTI], grafica, dicitura e colore dell'icona devono essere identici sulle *home page* di tutti gli apparecchi.
- Tre partecipanti [Associazione TV locali, CRTV, RTI] rilevano che lasciare alla libera implementazione se l'icona debba garantire l'accesso alla lista canali oppure l'accesso ai canali in *broadcast* non permette di avere una icona immediatamente identificabile e soprattutto renderebbe impossibile darne adeguata e univoca informazione agli utenti. Tra le due opzioni, gli stessi soggetti ritengono preferibile l'accesso ai canali in *broadcast*, come avviene già oggi nella quasi totalità degli apparecchi TV (nella maggior parte degli apparecchi TV oggi in commercio non esiste, infatti, una icona nella prima pagina della *home page* per l'accesso alla lista canali; l'accesso alla lista canali esiste nella maggior parte dei casi come tasto sul telecomando). La funzionalità dell'icona si riflette conseguentemente sulla dicitura, sul logo e sulle caratteristiche grafiche dell'icona.
- A parere di un partecipante [Consultmedia], colore e struttura dell'icona devono essere analoghi a quelli delle icone caratterizzanti gli altri contenuti posti in rilievo dal produttore dell'apparato.
- Due partecipanti [CRTV, Rai] considerano l'uniformità grafica dell'icona un elemento essenziale per garantirne la chiara riconoscibilità e per darne adeguata informazione agli utenti, consentendo l'organizzazione di campagne di comunicazione dedicate. L'icona non può essere modificata per seguire le esigenze stilistiche delle diverse *home page*. Nessuna icona per l'accesso alle applicazioni OTT viene modificata e non sarebbe in linea con lo spirito dell'art. 4, comma 4, del *Regolamento DTT*. Secondo gli stessi soggetti, bisognerebbe adottare un *design* visivo chiaro e contrastato per favorire la leggibilità, dimensioni e proporzioni dovrebbero essere ben bilanciate per facilitare la visualizzazione e dovrebbe essere assicurata la compatibilità con tecnologie assistive. A tal fine, i medesimi partecipanti propongono Blu Zaffiro (Hex004BBD - Pantone-2728-c) come colore di *background* e icona/logo e testo bianchi. L'industria dei *broadcaster* può farsi carico di individuare una proposta grafica e testuale unitaria e declinarla in una varietà di formati tale da rendere l'*onboarding* sulle piattaforme il più agevole e immediato possibile. L'unica eccezione all'uniformità testuale (ed eventualmente grafica) potrebbe riguardare i dispositivi in *bundle* nell'ambito di offerte a pagamento con contenuti offerti tramite sintonizzatore DTT.
- Secondo due partecipanti [Samsung, TP Vision], il colore e la grafica devono essere decisi da ciascun produttore.



- Un partecipante [Sky] ritiene che la scelta dei caratteri e del colore della dicitura nonché del relativo sfondo, nella misura in cui rendano chiaramente leggibile la scritta, debbano essere lasciati al produttore del dispositivo/gestore dell'interfaccia.
- Un partecipante [Sony] condivide la proposta di lasciare ai produttori e agli sviluppatori la libertà di scegliere le caratteristiche grafiche; inoltre, le rappresentazioni grafiche portate ad esempio non aggiungono nulla rispetto alle icone attualmente in uso nelle *home page* dei televisori.
- Un partecipante [TIM] rileva che i loghi proposti dagli altri partecipanti potrebbero contrastare con i colori già in uso nell'interfaccia e che in alcune interfacce potrebbe non essere presente il formato quadrato di *tile*. La grafica deve essere individuata a discrezione del produttore/gestore dell'interfaccia/servizio, per renderla omogenea con i colori dell'interfaccia proprietaria e quindi facilmente individuabile/leggibile nell'intero contesto del servizio.
- Secondo un partecipante [Xiaomi], deve essere lasciata libertà ai produttori nella scelta delle caratteristiche grafiche, fermo restando il criterio generale della dimensione non inferiore; come risultante, l'icona avrà una grafica analoga a quella delle altre icone in *home page* con una dicitura concordata comune a tutti i dispositivi.

*Valutazioni dell'Autorità circa la dicitura, il logo e le caratteristiche grafiche dell'icona o del riquadro*

- Circa la dicitura, il logo e le caratteristiche grafiche dell'icona o del logo, l'Autorità ritiene opportuno, innanzitutto, ribadire quanto previsto dal *Regolamento DTT*, ossia che l'immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull'icona deve essere identica su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e su tutte le interfacce utente. Al fine di rispettare tale previsione, in considerazione delle osservazioni dei partecipanti sopra sintetizzate e delle tre soluzioni differenti riportate nel documento di posizionamento di cui all'Allegato C alla presente delibera, l'Autorità accoglie la proposta che formula compiutamente, sulla base dei risultati di un'indagine condotta su un campione rappresentativo di utenti e tenendo conto delle configurazioni delle interfacce grafiche attualmente in commercio, le caratteristiche dell'icona e del riquadro in modo che questi risultino immediatamente e chiaramente visibili, nonché riconoscibili, comprensibili e facilmente accessibili. Nell'Allegato B alla presente delibera, sono riportate le caratteristiche grafiche dell'icona e del riquadro, nelle varianti che tengono conto dei differenti formati delle *tile* presenti nelle interfacce



utente (cerchio, rettangolo o quadrato, 1:1, 4:3, 16:9, 3:4, 9:16), al fine di rendere l'immagine facilmente replicabile ed implementabile. In aggiunta, l'icona o il riquadro, nelle varianti previste, è resa/o disponibile tramite un archivio sul sito *web* dell'Autorità.

#### *Altre osservazioni*

- Alcuni partecipanti hanno offerto considerazioni che esulano dal perimetro del *Tavolo tecnico*, così come individuato dal *Regolamento DTT*, concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'introduzione e la caratterizzazione di un tasto *ad hoc* sui telecomandi [ADV, Aeranti-Corallo, Consultmedia, CRTV, Rai, RTI], la possibilità che cliccando l'icona l'utente sia indirizzato all'ultimo canale visto sul DTT o comunque immediatamente ai canali DTT [Aeranti-Corallo, Consultmedia, CRTV, Discovery, LG, Rai, RTI], la possibilità di far scegliere all'utente – in fase di installazione – che cosa preferisca visualizzare all'accensione dell'apparecchio, se la pagina del menù, i canali TV o l'ultimo servizio visto dall'utente [CRTV], la possibilità di reindirizzare tramite l'icona a contenuti in DVB-I in assenza di segnale DTT [Consultmedia, Vesit], la vocalizzazione dell'icona [ADV, Sky] e condizioni di accessibilità [ADV, Rai], l'avvio di un tavolo tecnico per discutere dell'applicabilità di alcuni punti ritenuti potenzialmente molto critici da parte dei produttori [Panasonic].

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO pertanto, considerato il documento di posizionamento del *Tavolo tecnico*, nonché i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito dei lavori del *Tavolo tecnico* dai soggetti partecipanti, di adottare il regolamento sulla definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È approvato il regolamento sulla definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre di cui all'Allegato A alla presente delibera, che, insieme agli Allegati B e C, contenenti rispettivamente le caratteristiche grafiche dell'icona e il

documento di posizionamento del *Tavolo tecnico*, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità si riserva di rivedere il regolamento sulla definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre di cui all'Allegato A alla presente delibera, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.

3. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva degli Allegati A, B e C, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba